



DELIBERA N. 799

14 ottobre 2020.

Oggetto istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati nel Comune di Torano Castello con il sistema porta a porta. Importo a base di gara euro: 604.800,00 oltre I.V.A. S.A.: Comune di Torano Castello (CS).
PREC 187/20/S

Riferimenti normativi

Art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Parole chiave

Affidamento gestione rifiuti urbani – Gestione centri di raccolta comunale - Iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Possesso della certificazione.

Massima

L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici è un requisito di partecipazione e non di esecuzione, con la conseguenza che essendo requisito soggettivo pertinente alla partecipazione alla gara va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 14 ottobre 2020

DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 65536 del 07.09.2020 presentata da M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l. relativamente alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati nel Comune di Torano Castello, con il sistema porta a porta; VISTA in particolare la doglianza sollevata dall'impresa istante la quale chiede se l'esclusione disposta a proprio carico sia legittima. Più precisamente evidenzia che sia stata esclusa per mancanza delle



dichiarazioni richieste (senza attivazione di soccorso istruttorio) e per il mancato possesso del requisito di partecipazione relativo all'iscrizione ANGA- Albo Nazionale Gestori Ambientali, per la categoria 5, classe F "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi". L'operatore economico rappresenta di aver riscontrato alla stazione appaltante nel senso di ritenere illegittimo il provvedimento di esclusione ritenendo che la categoria 5, classe F non sia necessaria per svolgere i servizi oggetto di appalto in quanto *"gli eventuali rifiuti pericolosi prodotti dall'ente possono essere raccolti e trasportati anche con la categoria 1"*. A sostegno della propria posizione cita una delibera (n. 491) dell'Autorità del giugno 2020 su certificazione ANGA categoria 5 e proporzionalità con oggetto del contratto;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 11.09.2020;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla stazione appaltante in data 17.09.2020 con le quali la stessa ribadisce la correttezza del proprio operato precisando come in sede di gara l'impresa concorrente ha dichiarato di aver presentato istanza per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestione Ambientale sezione di Catanzaro per la categoria 5, classe F e che pertanto alla data di scadenza di presentazione delle offerte non aveva ancora ottenuto il relativo certificato risultando così priva del requisito richiesto. Evidenzia, altresì che l'impresa istante non ha espressamente indicato la disponibilità di un impianto autorizzato in A.I.A. per le operazioni R13 o altro impianto autorizzato, non ha allegato la dichiarazione di disporre per tutta la durata del contratto degli automezzi con uno standard minimo conforme ai CAM secondo cui almeno il 30% degli automezzi da utilizzare per l'appalto (in proprietà e/o possesso), non risulta infine aver allegato il file indice della documentazione amministrativa presentata e inoltre non risulta allegata la dichiarazione di accettazione Patto di integrità;

CONSIDERATO che la stazione appaltante nel disciplinare di gara (a pag. 7) ha richiesto quali "Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lettera a), d.lgs. 50/2016 e s.m.i.): - *Iscrizione nella competente CCIAA per attività oggetto dell'appalto; - Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le seguenti categorie e classi: Cat. 1 classe E; Cat. 4 classe E; Cat. 5 classe F. In caso di raggruppamento, l'impresa mandataria capofila dovrà possedere tale requisito. Questo requisito non potrà essere oggetto di avvalimento. - Certificazione ISO 9001 con oggetto corrispondente all'attività di cui al presente bando; - Certificazione ISO 14001 con oggetto corrispondente all'attività di cui al presente bando; - Aver gestito, in modo continuativo, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente bando, appalti per servizi analoghi identici a quelli oggetto dell'appalto in Enti Locali per una popolazione complessiva non inferiore a 5.000 abitanti; - Disponibilità di un impianto autorizzato in A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) per le operazioni R13, o di altro impianto autorizzato in base alla normativa vigente per le stesse finalità, o impegno formale da parte di soggetto terzo, che detiene il requisito, a garantirlo alla ditta concorrente per tutta la durata dell'appalto; - Disporre, per tutta la durata del contratto, degli automezzi con uno standard minimo conforme ai CAM secondo cui almeno il 30% degli automezzi da utilizzare per l'appalto, (in proprietà e/o possesso) abbiano: motorizzazione non inferiore ad Euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o GPL".*

CONSIDERATO che con riferimento al precedente dell'Autorità richiamato da parte istante nella propria istanza emerge che sempre la Società. M.I.A. S.r.l. abbia contestato un bando di gara del Comune di Grisolia nella parte in cui richiedeva, tra i requisiti di idoneità professionale, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi). Secondo l'impresa infatti, il requisito sarebbe sproporzionato e non attinente all'oggetto del contratto, atteso che nell'elencazione dei servizi da rendere non è ricompresa la gestione dei rifiuti speciali pericolosi, né tale tipologia di rifiuti risulta essere stata prodotta dal Comune negli anni precedenti; per quanto concerne, invece, i rifiuti urbani pericolosi, gli stessi possono essere raccolti e trasportati anche con la categoria 1, se regolarmente presenti in autorizzazione: La delibera sopra citata conclude nel senso che *"In una procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento della gestione dei centri di raccolta comunale, la richiesta dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 5 deve essere accompagnata dalla precisazione*



che il concorrente può ricorrere all'iscrizione in altre categorie purché espressamente autorizzato al trasporto di tutte le tipologie di rifiuti conferibili dalle utenze presso il Centro di raccolta comunale;

RILEVATO che, nel caso in esame, l'odierna istante afferma di essersi attivata per avere l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 5, classe F, nelle more della scadenza dei termini di presentazione delle offerte e che tale iscrizione è risultata attiva dal 3.07.2020;

RILEVATO, altresì che la M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l. con riferimento alla procedura *de qua* sostiene che "il requisito di iscrizione all'ANGA per la categoria 5, classe F non sia necessario per lo svolgimento dei servizi richiesti e, se anche ritenuto necessario da parte dell'Ente, potrebbe essere ritenuto requisito di esecuzione piuttosto che di partecipazione, quindi anche eventualmente dimostrabile in fase di sottoscrizione del contratto";

CONSIDERATO in generale che giova ribadire come il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di esecuzione, con la conseguenza che essendo requisito soggettivo pertinente alla partecipazione alla gara va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr. Comunicato del Presidente dell'Anac del 28 aprile 2017);

RILEVATO che non risulta comunque *aliunde* che l'impresa istante quando anche in possesso della sola prima classifica l'abbia l'autorizzazione anche per svolgere le altre attività descritte nel capitolato d'appalto;

CONSIDERATO, infatti, che la stazione appaltante nel caso di specie ha richiesto, tra l'altro, il possesso della certificazione ANGA non solo per la categoria 5, classe F, ma anche per la categoria 1, classe E e per la categoria 4, classe E in quanto, come risulta dal capitolato speciale d'appalto, è richiesto il Servizio di raccolta "porta a porta" (così come declinato a pag. 2 del CSA); il trasporto a smaltimento/recupero delle frazioni merceologiche derivanti dal servizio di raccolta differenziata; il trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi; il lavaggio e disinfezione dei mezzi utilizzati nella raccolta; l'installazione e gestione di n°6 postazioni comunali per pannoloni; l'installazione e gestione di n°4 eco isole zonali; la fornitura delle attrezzature di raccolta mastelli e sacchi per l'intera durata del contratto;

RITENUTO che, i requisiti previsti dalla stazione appaltante appaiono coerenti con e proporzionati all'oggetto dell'appalto, con la conseguenza che il concorrente al momento della presentazione della propria offerta deve possedere i relativi titoli e/o certificati come indicati nella *lex specialis* di gara;

RILEVATO pertanto che la società istante non avendo dimostrato il possesso della certificazione ANGA anche nella categoria 5, classe F, poiché rilasciata successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'esclusione disposta nei suoi confronti appare legittima.

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 ottobre 2020

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco